

Merlin Entertainments

Policy di Segnalazione di Irregolarità

Merlin Entertainments - Policy globale di segnalazione di irregolarità

1 Dichiarazione di accessibilità

Il Gruppo Merlin Entertainments (di seguito "**il Gruppo**" o "**Merlin**") riconosce l'importanza di fornire materiali accessibili a tutti. Se si desidera ricevere questo documento in caratteri di dimensioni maggiori o in un altro formato accessibile, si prega di contattare il proprio Dipartimento Risorse Umane.

2 Informazioni relative alla policy

- 2.1 Merlin si impegna a rispettare i più elevati standard di apertura, integrità e responsabilità, incoraggiando ogni persona che abbia concreti motivi di preoccupazione riguardo a presunte violazioni all'interno dell'organizzazione (quali comportamenti non etici, pratiche illecite, atti illegali, mancato rispetto dei requisiti normativi, irregolarità contabili o violazioni delle politiche del Gruppo) a sollevare tali questioni in una fase iniziale tramite il canale di segnalazione interno di Merlin.
- 2.2 Una Violazione è definita come qualsiasi evento, incidente, situazione, atto o omissione che si ritenga violi la policy o le procedure del Gruppo (o di una società facente parte del Gruppo) o una legge o regolamento vigente, in relazione alle aree di interesse elencate nell'articolo 4 della presente policy ("**Violazione**" o "**Violazioni**").
- 2.3 Si invita a condividere qualsiasi preoccupazione o informazione riguardante Violazioni, compresi sospetti ragionevoli su Violazioni effettive o potenziali, sia che si verifichino internamente a Merlin sia che siano commesse da un'entità o persona che agisce per conto di Merlin, nonché qualsiasi tentativo o sospetto di occultamento di una Violazione.
- 2.4 Merlin si adopera per promuovere un ambiente di lavoro che favorisca una comunicazione aperta sulle pratiche commerciali del Gruppo. Ci impegniamo a garantire protezione da ritorsioni illegali e discriminazioni a chiunque segnali una Violazione effettiva o potenziale tramite i canali di segnalazione stabiliti nella presente policy, purché vi siano motivi ragionevoli per ritenere che le informazioni contenute nella segnalazione siano veritiere. Merlin prende in seria considerazione tutte le segnalazioni di Violazioni effettive o potenziali e si impegna a trattare tali segnalazioni in modo discreto ed efficace internamente per determinare la linea di condotta più appropriata in conformità con le policy del Gruppo e tutte le leggi vigenti, ivi inclusa ma non limitatamente alla Direttiva Europea del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (2019/1937).
- 2.5 Per il perseguimento di tali fini, la presente policy:
- (a) fornisce indicazioni sulla ricezione, conservazione e trattamento delle segnalazioni verbali o scritte di Violazioni effettive o sospette ricevute da Merlin;
 - (b) fornisce indicazioni su come segnalare informazioni relative a Violazioni effettive o sospette in modo confidenziale e, se del caso, anonimo; e
 - (c) chiarisce l'intenzione di Merlin di sanzionare a livello disciplinare o risolvere il rapporto di lavoro in essere con chiunque si renda responsabile di comportamenti ritorsivi o discriminatori.
- 2.6 La presente policy è distinta dalla normale procedura di reclamo di Merlin. In caso di reclami relativi alla propria situazione personale o di preoccupazioni relative a questioni quali molestie e bullismo, è

necessario fare riferimento alle policy locali in materia di reclami o rivolgersi all'Ufficio Risorse Umane locale per assistenza. In caso non sia chiaro quale policy aziendale si applichi alla vostra situazione, vi preghiamo di richiedere la consulenza in via confidenziale dell'Ufficio Risorse Umane locale.

3 Ambito di applicazione

La presente policy si applica ai seguenti soggetti che acquisiscono informazioni su una Violazione segnalabile in un contesto lavorativo:

- 3.1 dipendenti o lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato;
- 3.2 appaltatori;
- 3.3 subappaltatori;
- 3.4 volontari;
- 3.5 tirocinanti retribuiti o non retribuiti;
- 3.6 lavoratori interinali, quando sono forniti a Merlin da parte di terzi; e
- 3.7 lavoratori autonomi.

4 Violazioni coperte dalla policy

4.1 La presente policy è concepita per coprire la segnalazione di una violazione effettiva o sospetta, ivi comprese, ma non solo, le violazioni che coinvolgono i seguenti ambiti:

- (a) appalti pubblici;
- (b) servizi, prodotti e mercati finanziari;
- (c) prevenzione del riciclaggio di denaro;
- (d) prevenzione del finanziamento del terrorismo;
- (e) sicurezza e conformità dei prodotti;
- (f) sicurezza dei trasporti;
- (g) protezione dell'ambiente;
- (h) protezione dalle radiazioni e sicurezza nucleare;
- (i) sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
- (j) salute e benessere degli animali;
- (k) salute pubblica;
- (l) protezione dei consumatori;
- (m) protezione della privacy e dei dati personali;
- (n) sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- (o) Violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;

-
- (p) Violazioni relative al mercato interno dell'UE, ivi comprese le Violazioni di:
 - (i) norme sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato;
 - (ii) norme sull'imposta sulle società, ivi compresi eventuali accordi fiscali;
 - (q) qualsiasi comportamento scorretto, ad esempio violazioni di leggi o regolamenti locali che potrebbero potenzialmente dare origine a responsabilità penali o regolamentari per Merlin o i suoi dipendenti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - (i) accuse di corruzione e sanzioni;
 - (ii) irregolarità contabili;
 - (iii) frodi;
 - (iv) conflitto di interessi;
 - (v) appropriazione indebita di beni.

4.2 Si invita a segnalare qualsiasi Violazione che si ritenga ragionevolmente di natura illegale e che sia fonte di preoccupazione.

4.3 La segnalazione può riguardare qualsiasi Violazione in qualsiasi parte del mondo; non è limitata ad eventi che si verificano nel Paese in cui si lavora.

4.4 Sebbene la presente policy sia intesa come globale, vi sono alcune disposizioni aggiuntive che si applicano a giurisdizioni specifiche e che sono riportate nelle Appendici alla Policy.

5 Tutela dalle ritorsioni

5.1 Merlin è consapevole che la decisione di fornire una segnalazione possa essere difficile da prendere, non da ultimo per il timore di ritorsioni da parte di coloro che potrebbero essere coinvolti nella Violazione (ad esempio, coloro che potrebbero averla commessa, ecc.). Merlin non tollererà ritorsioni contro chiunque presenti una segnalazione attraverso i canali previsti dalla presente policy, quando vi siano ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni contenute nella segnalazione siano vere al momento della segnalazione stessa, anche nel caso in cui non vi sia alcuna base per concludere che si sia verificata, o sia probabile che si verifichi, una Violazione. Inoltre, Merlin proibisce la discriminazione per motivi di sesso, riassegnazione di genere, stato civile o unione civile, razza, colore, nazionalità, origine etnica, origine nazionale, disabilità, età, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali, o qualsiasi altra ragione coperta da divieto, nel momento in cui tratta le segnalazioni ricevute.

5.2 Le protezioni contro le ritorsioni e le discriminazioni si applicano anche, se del caso, a:

- (a) facilitatori;
- (b) terze persone collegate ai segnalanti e che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, ad es. colleghi o parenti dei segnalanti; e
- (c) soggetti giuridici di cui il segnalante è titolare, per cui lavora o a cui è altrimenti collegato in un contesto lavorativo.

5.3 Merlin adotterà le misure appropriate per proteggere tutte le persone colpite, ivi comprese le azioni necessarie, che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni disciplinari o il licenziamento nei confronti di chiunque risulti perseguire una qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, o abbia minacciato di farlo.

6 False accuse

Merlin si impegna non solo a proteggere coloro che effettuano segnalazioni qualora abbiano ragionevoli motivi di ritenere veritiere le informazioni riportate, ma si adopera altresì per salvaguardare chi risulta accusato in seguito a segnalazioni che si rivelino infondate. Merlin adotterà le misure necessarie nei confronti di chiunque segnali consapevolmente informazioni false. Ciò potrebbe includere, ma non limitarsi a provvedimenti disciplinari o il licenziamento.

7 Segnalazione di una violazione

7.1 Principi generali

- (a) Merlin invita tutti a effettuare segnalazioni relative a Violazioni, anche se basate su meri sospetti, purché vi siano ragionevoli motivi per credere nella veridicità delle informazioni fornite, senza attendere prove o avviare indagini autonome. Agire in anticipo può prevenire ulteriori potenziali danni. Le segnalazioni saranno trattate con riservatezza.
- (b) Merlin incoraggia tutti a fare domande e discutere delle loro preoccupazioni con il superiore gerarchico, il quale spesso rappresenta una valida risorsa. Tuttavia Merlin comprende che talvolta possa non risultare agevole condividere le proprie preoccupazioni con il superiore, pertanto è possibile effettuare segnalazioni tramite i canali interni predisposti, come specificato di seguito.
- (c) Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima, ma è preferibile che il segnalante fornisca il proprio nome. Le segnalazioni anonime risultano meno incisive e spesso più complesse da gestire efficacemente, ma saranno prese comunque in considerazione da parte del Gruppo e gestite al massimo livello possibile.

7.2 Metodi di segnalazione

- (a) È possibile segnalare una violazione ai sensi della presente policy in uno dei due modi seguenti:
 - (i) segnalandola internamente; oppure
 - (ii) utilizzando la linea telefonica diretta o il portale online di Merlin.

7.3 Segnalazioni interne

- (a) In prima battuta, è necessario comunicare qualsiasi preoccupazione al proprio superiore gerarchico, verbalmente, per iscritto o in entrambi i modi. Qualora si ritenga che il superiore sia coinvolto nella violazione segnalata o nel caso in cui non si desideri contattarlo direttamente, è possibile fare riferimento all'Ufficio Risorse Umane locale, al Responsabile di Dipartimento o al Direttore Generale/Direttore di Divisione.
- (b) Qualora non si ritenga opportuno segnalare la questione a livello locale, è possibile farlo a livello di Gruppo, rivolgendosi al Direttore Risorse Umane del Gruppo, al Direttore Generale, al Direttore Finanziario ad interim, al Direttore Salute e Sicurezza del Gruppo o al Direttore Remunerazioni del Gruppo, i cui contatti sono riportati di seguito:

Contattate il vostro People Team locale per i dettagli di contatto.

7.4 Linea telefonica diretta /portale segnalazioni irregolarità

- (a) Qualora non si desideri effettuare una segnalazione internamente, si suggerisce di utilizzare la linea telefonica diretta o il portale di Merlin per la segnalazione di irregolarità, gestiti esternamente da Safecall. Quest'ultimo è un'azienda completamente indipendente che offre

un servizio di segnalazione riservato per numerose aziende a livello globale. Operativa 24 ore su 24, la piattaforma è gestita da operatori professionali altamente qualificati.

- (b) È possibile chiamare gratuitamente la linea telefonica diretta da qualsiasi parte del mondo. Nel caso l'inglese non fosse la vostra prima lingua, entro pochi minuti vi sarà fornito un traduttore.
- (c) Safecall registrerà i dettagli della segnalazione e li trasmetterà a un referente Merlin per la segnalazione di irregolarità. Merlin indagherà sul problema e fornirà un riscontro tramite SafeCall.
- (d) L'utilizzo della linea telefonica diretta di segnalazione di irregolarità permette la riservatezza dell'identità rispetto a Merlin. Tuttavia, come precedentemente menzionato, la segnalazione anonima rende l'indagine e la gestione del problema meno efficaci.
- (e) L'elenco completo dei numeri verdi internazionali è disponibile online su <https://www.safecall.co.uk/file-a-report/telephone-numbers>. I numeri dei Paesi in cui Merlin opera sono elencati anche nell'appendice della presente policy
- (f) Qualora non si desidera effettuare una segnalazione internamente, si raccomanda di utilizzare i numeri telefonici della linea telefonica diretta di segnalazione di irregolarità come metodo preferito; la linea diretta consente infatti di parlare direttamente con un operatore nella propria lingua e garantisce l'urgenza nella gestione del problema quando il tempo rappresenta un fattore critico.
- (g) In alternativa alla linea telefonica diretta, è possibile effettuare una segnalazione di irregolarità online attraverso il portale sicuro di Safecall. Il portale è sicuro in quanto tutte le informazioni sono crittografate per ragioni di sicurezza. Per effettuare una segnalazione online, visitare il seguente URL: www.safecall.co.uk/report
- (h) È possibile effettuare una segnalazione online nella lingua desiderata e selezionare la lingua dalla pagina di benvenuto prima di inviarla.
- (i) Tuttavia, si tenga presente che il tempo necessario per l'elaborazione delle segnalazioni online potrebbe essere leggermente maggiore rispetto alle chiamate alla linea diretta, che ricevono una risposta immediata da Safecall.

7.5 Procedura di segnalazione

- (a) Tutte le segnalazioni di violazioni effettive o sospette devono essere concrete e contenere il maggior numero di informazioni possibile. Tutte le informazioni riportate, comprese quelle sull'identità del segnalante, sono trattate come riservate, nel rispetto dei requisiti legali e normativi vigenti.
- (b) In caso di segnalazione interna, questa verrà normalmente confermata entro 48 ore dal ricevimento. Ove possibile, sarà organizzata una telefonata o un incontro per ulteriori approfondimenti. E' ammessa la presenza di un accompagnatore ad ogni incontro. Può essere un collega, un rappresentante sindacale o di un altro ente rappresentativo dei dipendenti, a condizione che tale accompagnatore rispetti scrupolosamente la riservatezza della segnalazione e delle successive indagini.
- (c) Se la segnalazione avviene tramite la linea telefonica diretta di segnalazione di irregolarità di Merlin, l'operatore di Safecall prenderà nota e potrebbe porre domande basate sul resoconto fornito. Safecall stenderà quindi una relazione scritta per Merlin. Tutte le relazioni redatte da Safecall, o le segnalazioni interne ai sensi della presente policy, saranno di norma inoltrate inizialmente al Direttore Remunerazioni del Gruppo di Merlin e al suo Direttore Audit Interno e Gestione del Rischio, che successivamente assegneranno la segnalazione alla persona più appropriata per gestirla in azienda.

-
- (d) Quando riceve una segnalazione (direttamente o tramite Safecall), il Gruppo effettua una valutazione per determinare la portata dell'indagine necessaria. Potrebbe essere richiesto al segnalante di fornire ulteriori informazioni per assistere il Gruppo nelle indagini. Se è stata utilizzata la linea telefonica diretta di segnalazione di irregolarità o il portale online, tutte le comunicazioni, comprese le domande aggiuntive, saranno condotte tramite Safecall. A ciascun segnalante vengono forniti i propri dati di accesso al portale, che può essere visitato all'indirizzo <https://report.safecall.co.uk> cliccando su "accedi". Eventuali ulteriori richieste di informazioni e aggiornamenti verranno pubblicate nella specifica relazione all'interno del proprio portale.
 - (e) L'incaricato dell'indagine da parte di Merlin cercherà di tenere informato il segnalante sul progresso dell'indagine e sui tempi probabili, direttamente o tramite il portale Safecall.
 - (f) L'incaricato dell'indagine da parte di Merlin sarà responsabile di:
 - (i) mantenere i rapporti con il segnalante, il che include la richiesta di ulteriori informazioni, ove necessario;
 - (ii) garantire che la segnalazione venga seguita/indagata con diligenza al fine di valutare l'accuratezza delle affermazioni in essa contenute;
 - (iii) assicurarsi che venga presa una decisione sulle azioni da intraprendere riguardo alla violazione riportata oppure sulla chiusura della procedura;
 - (iv) fornire un feedback al segnalante sulla segnalazione, ivi comprese le informazioni sulle azioni previste o intraprese per dare seguito alla segnalazione e i motivi di tale condotta. Il feedback sarà fornito in tempi ragionevoli, che non supereranno i tre mesi dalla conferma di ricezione della segnalazione.

7.6 Principi operativi per l'indagine dei reclami

- (a) Merlin condurrà un'indagine al fine di stabilire tutti i fatti rilevanti con la massima sensibilità e tempestività possibile.
- (b) Le indagini saranno normalmente affidate a un incaricato indipendente il quale non abbia avuto alcun coinvolgimento pregresso nei fatti oggetto della segnalazione.
- (c) In taluni casi, potrebbe rendersi necessario riferire il caso a un'autorità esterna per ulteriori indagini, ad esempio alla Polizia.
- (d) Al termine dell'indagine, l'incaricato analizzerà tutte le prove e formulerà conclusioni di fatto, basate sull'equilibrio delle probabilità, riguardo alla sussistenza o alla probabilità di una Violazione.
- (e) Sebbene il Gruppo si adoperi per fornire un esito per tutte le denunce, si tenga presente che talvolta l'esigenza di riservatezza potrebbe impedire al Gruppo di fornire al segnalante dettagli specifici dell'indagine o di qualsiasi azione disciplinare intrapresa di conseguenza.
- (f) Qualsiasi informazione fornita al segnalante in merito a un'indagine o al suo esito dev'essere considerata confidenziale.

7.7 Ricorsi

- (a) Sebbene il Gruppo non possa garantire sempre l'esito desiderato dai dipendenti, cercherà di gestire le segnalazioni in modo equo e appropriato.
- (b) Nel caso in cui non si sia soddisfatti del modo in cui è stata gestita la segnalazione, è possibile riportarla ad uno degli altri contatti chiave elencati nella presente policy (oppure inoltrarla tramite il portale di risposta SafeCall).

7.8 Conservazione e gestione dei documenti

- (a) Nel momento in cui una persona effettua una segnalazione interna, Merlin elabora tutti i dati personali raccolti in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e in linea con la propria Policy sulla Protezione dei Dati e l'Informativa sulla Privacy dei Dipendenti (ove applicabile). I dati raccolti dal momento in cui una persona presenta una segnalazione saranno conservati in modo sicuro e saranno accessibili solo a persone autorizzate e solo per scopi relativi alla gestione della segnalazione.
- (b) I dati personali raccolti da Merlin a seguito di una segnalazione ai sensi della presente policy saranno inseriti in un database controllato dal Gruppo, al fine di elaborare la segnalazione e condurre eventuali indagini necessarie. E' altresì possibile che Merlin debba condividere i dati personali con altre società/controllate del Gruppo, agenzie investigative esterne, consulenti legali e/o autorità locali. Tali terze parti potrebbero essere situate in territori al di fuori dell'UE, ad esempio negli Stati Uniti d'America, che non offrono un livello equivalente di protezione della privacy dei dati rispetto all'UE. Tuttavia, nel caso in cui si rendano necessari trasferimenti di dati al di fuori dell'UE, Merlin adotterà misure adeguate al fine di proteggerli in base alle normative locali.
- (c) I dati personali non rilevanti per la gestione di una segnalazione specifica non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno eliminati senza indugio.
- (d) Merlin riconosce l'importanza, nell'interesse di tutti, di conservare la documentazione scritta durante il processo di effettuazione delle segnalazioni. La documentazione sarà conservata per il tempo necessario e in modo proporzionato per rispettare gli obblighi di privacy dei dati e gli obblighi di conservazione degli stessi da parte di Merlin. La documentazione che sarà mantenuta e trattata come riservata include:
 - (i) la tipologia della segnalazione effettuata;
 - (ii) una copia di qualsiasi notifica scritta che descriva la tipologia della segnalazione;
 - (iii) documenti/evidenze di particolare importanza;
 - (iv) la documentazione operativa relativa all'indagine;
 - (v) la relazione stesa dall'incaricato delle indagini;
 - (vi) qualsiasi risposta scritta di Merlin, ivi comprese le azioni intraprese e le relative motivazioni; e
 - (vii) i verbali delle riunioni.
- (e) Se una persona richiede un incontro per effettuare una segnalazione, Merlin assicurerà, previa autorizzazione dell'interessato, la predisposizione di un'accurata documentazione dell'incontro, che avverrà tramite
 - (i) registrazione della conversazione o
 - (ii) redazione di un verbale dettagliato predisposto dal personale incaricato della gestione delle segnalazioni. Sarà offerta al segnalante la possibilità di visionare, correggere e approvare il verbale firmandolo.

7.9 Obbligo di collaborazione e di conservazione delle prove rilevanti

Periodicamente potrebbe essere richiesto al segnalante di fornire o conservare documenti relativi a un'indagine o potrebbe ricevere una richiesta di partecipazione a un colloquio investigativo. Tutti i soggetti ai quali si applica presente policy sono tenuti a cooperare con le indagini del Gruppo, fornendo tempestivamente resoconti veritieri e documenti pertinenti in risposta a colloqui, domande e richieste di informazioni. È vietato distruggere documenti o altre prove relative a un'indagine. Chiunque non

cooperi, o in altro modo ostacoli, impedisca o influenzi impropriamente un'indagine, o tenti di farlo, sarà soggetto ad azioni disciplinari, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, in conformità alle politiche di Merlin in materia.

7.10 Canale di segnalazione esterno

La presente policy offre alle persone l'opportunità e la protezione necessarie per effettuare segnalazioni internamente attraverso una procedura di segnalazione centralizzata (internamente o tramite una terza parte indipendente) e Merlin ritiene che le procedure qui descritte siano le più efficaci per gestire le segnalazioni di una Violazione in un modo che tuteli al meglio sia gli interessi sia di Merlin che dei segnalanti. Tuttavia, se una persona ritiene di non poter effettuare una segnalazione di irregolarità in tal modo ed è ragionevolmente convinta che le informazioni che desidera riportare siano vere, può prendere in considerazione la possibilità effettuare la segnalazione a un'autorità esterna competente. Consultare le norme specifiche del Paese, se applicabili.

8 Riservatezza

I processi di segnalazione interni di Merlin sono sicuri e riservati, il che significa che:

- 8.1 nessuna persona non autorizzata può accedere alle informazioni contenute nella documentazione;
- 8.2 l'identità di una persona che effettua una segnalazione, insieme a qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente la sua identità, sarà mantenuta riservata e protetta e non verrà divulgata, senza il consenso della persona, a nessun altro al di fuori delle persone autorizzate all'interno di Merlin o dei loro incaricati con competenza a ricevere o a dare seguito a una segnalazione;
- 8.3 in via eccezionale, e in base ad adeguate garanzie ai sensi delle norme nazionali e dell'Unione Europea vigenti, l'identità di un segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre la sua identità, possono essere divulgate qualora ciò sia necessario nel contesto di un'indagine da parte di un'autorità nazionale o nell'ambito di un procedimento giudiziario;
- 8.4 qualora in una segnalazione si faccia riferimento a un individuo come persona a cui è attribuita una Violazione o a cui è associato qualcuno che ha commesso una violazione, Merlin garantirà che l'identità dell'individuo sia mantenuta riservata e protetta per tutto il tempo in cui sono in corso le indagini avviate dalla segnalazione e garantirà che l'individuo sia trattato in modo equo, ivi compresa la presunzione di innocenza e il diritto di essere ascoltato.

9 Rapporto della policy con i contratti di lavoro

La presente policy non costituisce parte del contratto di lavoro di nessun dipendente di Merlin. Tuttavia, il Gruppo si attende che tutti gli individui interessati ne rispettino i principi e procedure. Merlin si riserva il diritto di modificare periodicamente il contenuto della presente policy, ove necessario.

10 Inalterabilità dei diritti

I diritti delle persone di segnalare problematiche ai sensi della presente policy non possono essere oggetto di rinuncia o limitazione da parte di alcun accordo, policy, modulo o condizione di impiego e Merlin non richiederà mai una tale rinuncia o limitazione dei diritti da parte di alcun individuo.

Linea telefonica diretta Segnalazioni Numeri telefonici internazionali gratuiti

Un elenco completo dei numeri verdi internazionali è disponibile online su <https://www.safecall.co.uk/file-a-report/telephone-numbers>

Nazione	Numero verde per chiamata	Numero alternativo
Australia	1800312928	
Austria	0080072332255	
Belgio	00 800 72332255	
Canada	1 877 599 8073	
Cina	10800 744 0605 (China Unicom/Netcom)	10800 440 0682 (China Telecom)
Cina (costo condiviso)	4008 833 405	
Danimarca	00 800 72332255	
Finlandia	990 800 7233 2255 (Telia Sonera)	999 800 7233 2255 (Elisa)
Francia	00 800 72332255	
Germania	00 800 72332255	
Hong Kong	3077 5524	
Islanda	00 800 7233 2255	
India	000 800 4401 256	
Irlanda	1.800.812.740	
Italia	00 800 7233 2255	
Giappone	0120 921 067	
Corea	001 800 7233 2255 (Korea Telecom)	002 800 7233 2255 (DACOM)
Malesia	1800 220 054	
Paesi Bassi	00 800 7233 2255	
Nuova Zelanda	00 800 7233 2255	
Portogallo	00 800 7233 2255	
Singapore	800 448 1773	
Spagna	00 800 7233 2255	
Tailandia	001 800 7233 2255	
Turchia	00 800 4488 20729	
Emirati Arabi Uniti	8000 441 3376	
Regno Unito	0800 915 1571	
Stati Uniti	1 866 901 3295	

Norme specifiche per l'Italia

1 Scopo dell'Appendice

- 1.1 La presente Appendice alla policy di Merlin Entertainments - Policy globale di segnalazione di irregolarità ("**Policy**") prevede requisiti e deroghe speciali applicabili all'Italia in base al Decreto Legislativo 24/2023 ("**Decreto Whistleblowing**"). Di seguito vengono elencate le singole sezioni della Policy e, ove necessario, esse vengono completate con le corrispondenti integrazioni e modifiche per l'Italia.
- 1.2 In caso di conflitto tra le disposizioni della Policy e la presente Appendice, prevalgono le disposizioni di quest'ultima. In caso di conflitto tra la Policy e/o la presente Appendice e le leggi e regolamenti italiani vigenti (in particolare le disposizioni contenute nel Decreto Whistleblowing), hanno prevalenza le leggi e i regolamenti italiani, e lo stesso vale per qualsiasi disposizione obbligatoria non espressamente coperta dalla Policy e/o dalla presente Appendice.

2 Ambito di applicazione (Sezione 3 della Policy)

- 2.1 La presente Appendice si applica alle seguenti persone che acquisiscono informazioni su una Violazione segnalabile in ambito lavorativo (collettivamente, "**Segnalanti**"):
- i. dipendenti o lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato;
 - ii. appaltatori;
 - iii. subappaltatori;
 - iv. volontari;
 - v. tirocinanti retribuiti o non retribuiti;
 - vi. lavoratori interinali;
 - vii. consulenti e liberi professionisti;
 - viii. gli azionisti e le persone incaricate di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche quando tali funzioni sono esercitate di fatto.
- 2.2 I Segnalanti possono effettuare una segnalazione:
- ix. quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni concernenti Violazioni sono state acquisite durante il processo di assunzione o durante un'altra fase di negoziazione precontrattuale;
 - x. durante il periodo di prova;
 - xi. durante l'intero rapporto di lavoro;
 - xii. dopo la cessazione del rapporto di lavoro, se le informazioni concernenti le Violazioni sono state acquisite nel corso di quest'ultimo.

3 Violazioni oggetto dalla Policy (Sezione 4 della Policy)

- 3.1 Per "**Segnalazione**" si intende la comunicazione orale o scritta di informazioni relative a violazioni effettive o potenziali, ivi compresi i ragionevoli sospetti, che si sono verificate o che è molto probabile che si verifichino nel contesto lavorativo.

3.2 Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del “Decreto Whistleblowing” sono:

- I. comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (“**Decreto 231**”) (costituenti uno o più reati del catalogo dei reati che comportano responsabilità aziendali), ovvero costituenti violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto 231 (“**Modello 231**”) (ossia regole di comportamento e/o principi di controllo), non ricompresi nella seguente lista;
- II. violazioni di atti dell'UE o nazionali (ivi compresi quelli di attuazione del diritto dell'UE) relativi alle seguenti aree: (a) appalti pubblici; (b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (c) sicurezza e conformità dei prodotti; (d) sicurezza dei trasporti; (e) protezione dell'ambiente; (f) protezione dalle radiazioni e sicurezza nucleare; (g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (h) salute pubblica; (i) protezione dei consumatori; (l) protezione della privacy e dei dati personali, sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- III. atti od omissioni che costituiscono frode o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'UE, come stabilito dall'articolo 325 del TFUE e dettagliato nel diritto derivato dell'UE in materia;
- IV. atti od omissioni che incidono sul mercato interno dell'UE compromettendo la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali, ivi comprese le violazioni delle disposizioni antitrust dell'UE, degli aiuti di Stato e delle norme in materia di imposte sulle società, nonché qualsiasi meccanismo volto a ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto o lo scopo della legge applicabile in materia di imposta sulle società;
- V. atti o comportamenti che, in ogni caso, vanifichino l'oggetto o lo scopo degli atti dell'UE negli ambiti sopra indicati.

3.3 Le segnalazioni possono riguardare anche:

- i. comportamenti volti ad occultare le suddette Violazioni;
- ii. attività illecite non ancora commesse, che il Segnalante ritiene ragionevolmente possano verificarsi sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti;
- iii. sospetti fondati e concreti inerenti alle informazioni sopra indicate.

3.4 I seguenti elementi non costituiscono informazioni da segnalare ai fini della presente Appendice:

- i. voci e “sentito dire”;
- ii. controversie, rivendicazioni o richieste relative a un interesse di natura personale del Segnalante che riguardino esclusivamente i suoi rapporti di lavoro, o che siano inerenti ai suoi rapporti di lavoro con figure gerarchicamente superiori;
- iii. comunicazioni di informazioni su violazioni ove già obbligatoriamente disciplinate da atti comunitari o nazionali (anche in attuazione del diritto dell'Unione) come indicato nella Parte II dell'Allegato alla Direttiva e nel Decreto Whistleblowing (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell'ambiente e sicurezza dei trasporti) - in relazione alle quali si applica la disciplina e le relative specifiche procedure di segnalazione, ove esistenti;
- iv. comunicazione di informazioni sulle violazioni della sicurezza nazionale, nonché sulle violazioni delle norme in materia di appalti che coinvolgono gli ambiti della difesa o della sicurezza nazionale, a meno che i suddetti ambiti non siano coperti dal diritto derivato dell'UE;
- v. comunicazione di informazioni la cui divulgazione è vietata dal diritto dell'UE o dal diritto nazionale in materia di informazioni riservate, segreto professionale legale e medico,

segretezza delle indagini e delle consultazioni degli organi giudiziari (o altre disposizioni di procedura penale).

4 Segnalazione di una violazione - Segnalazione interna (Sezione 7.3 della Policy)

4.1 Ferma restando la possibilità di effettuare segnalazioni a livello centrale a Merlin Entertainments utilizzando i canali descritti nella Policy di cui sopra, in Italia eventuali Segnalazioni possono essere effettuate a livello locale attraverso il canale di segnalazione interno italiano gestito da una **Commissione** designata a svolgere tale funzione, di cui fa parte anche un componente dell'Organismo di Vigilanza (OdV.).

(a) Il Segnalante può effettuare una segnalazione orale o scritta:

- (i) per una segnalazione orale, può richiedere un incontro di persona con la **Commissione**, dopo aver fissato un appuntamento, inviando una e-mail al seguente indirizzo segnalazioni.whistleblowing@gardaland.it.

Se il Segnalante sceglie di effettuare una segnalazione di persona, la **Commissione** registra la conversazione o redige una trascrizione completa e accurata della stessa. Il Segnalante deve avere la possibilità di controllare, correggere e garantire l'accuratezza della trascrizione della conversazione.

- (ii) può inviare una segnalazione scritta per posta ordinaria, recante i dati identificativi del Segnalante e la dicitura "*Riservato/Segnalazione*" all'indirizzo postale Gardaland S.r.l., Via Derna, 4 - 37014 Castelnuovo Del Garda (VR).

Dopo aver ricevuto la Relazione del segnalante per posta ordinaria, la **Commissione** provvederà a protocollarla in modo riservato. In particolare, la stessa sarà inserita dalla **Commissione** in due buste sigillate: la prima contenente i dati identificativi del Segnalante e una fotocopia del documento di identità; la seconda contenente la Relazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Relazione stessa. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta sigillata che riporti all'esterno la dicitura "*Riservato/Segnalazione*".

(b) Il Segnalante può anche effettuare una segnalazione tramite SafeCall - che consente anche la segnalazione anonima - disponibile al seguente link www.safecall.co.uk/report seguendo le istruzioni ivi contenute, indicando il Paese [Italia] e la persona giuridica destinataria della Segnalazione [Gardaland].

(c) tutte le segnalazioni di violazioni effettive o sospette devono essere concrete e contenere il maggior numero di informazioni possibile. Tutte le informazioni segnalate, ivi comprese quelle relative all'identità del segnalante, sono trattate come riservate, nel rispetto dei requisiti legali e normativi vigenti;

(d) La **Commissione** è tenuta a:

- (i) attestare la ricezione della Segnalazione entro sette (7) giorni;
- (ii) mantenere la comunicazione con il Segnalante, anche chiedendo ulteriori informazioni sulla Segnalazione, se necessario;
- (iii) garantire che la Segnalazione venga seguita/indagata con diligenza al fine di valutare l'accuratezza delle affermazioni in essa contenute, e informare l'Organismo di Vigilanza ("OdV") delle Violazioni indicate al punto I del paragrafo 3.2 dell'Appendice (relative a comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231 o a una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto 231);

-
- (iv) garantire che venga presa una decisione su qualsiasi tipo di azione necessaria al fine di gestire la Violazione segnalata o decidere di chiudere la procedura;
 - (v) fornire un riscontro al Segnalante in merito alla Segnalazione, ivi comprese le informazioni sulle azioni previste o intraprese in seguito alla Segnalazione e le motivazioni di tali azioni. Il riscontro sarà fornito entro un termine ragionevole che non supererà i tre (3) mesi dalla conferma di ricezione della Segnalazione. Nel caso in cui le indagini richiedano più di tre (3) mesi, al Segnalante saranno fornite informazioni sullo stato dell'indagine, la cui conclusione sarà comunque comunicata al Segnalante che tratta i dati personali raccolti durante l'intera procedura di segnalazione nel rispetto del GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati, ai fini del trattamento della segnalazione e della conduzione delle indagini eventualmente necessarie. In particolare, i dati personali possono essere condivisi con altre società del Gruppo, agenzie investigative esterne, consulenti legali e/o autorità locali per svolgere le dovute indagini e fornire un riscontro al segnalante. Tali terze parti potrebbero essere situate in territori al di fuori dell'UE che non offrono un livello equivalente di protezione dei dati rispetto all'UE. Tuttavia, nel caso in cui si rendano necessari trasferimenti di dati al di fuori dell'UE, Merlin adotterà misure adeguate al fine di proteggerli in base alle normative locali.
I dati personali non rilevanti per la gestione di una segnalazione specifica non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno eliminati senza indugio.

4.2 Le persone che fanno parte dell'ambiente lavorativo, ad esclusione della **Commissione**, che ricevano per errore una Segnalazione ai sensi della presente Appendice sono tenute a:

- i. garantire l'integrità, la riservatezza e la privacy di tutte le informazioni contenute nella Segnalazione ricevuta, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8;
- ii. trasmettere la Segnalazione - corredata della documentazione di supporto eventualmente ricevuta - senza trattenerne copia, immediatamente (e comunque entro sette (7) giorni dal ricevimento) ed esclusivamente alla **Commissione**, in ogni caso con l'obbligo di astenersi dall'assumere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o indagine;
- iii. ove possibile, informare contestualmente il Segnalante che la segnalazione è stata inoltrata alla persona incaricata di gestirla ai sensi della presente Appendice, informandolo altresì dell'opportunità di effettuare la segnalazione attraverso i canali appositamente messi a disposizione.

5 Segnalazione di una violazione - Canale di segnalazione esterno (Sezione 7.10 della Policy)

5.1 Come indicato nella sezione 7.10 della Policy, se il Segnalante ritiene di non poter effettuare la segnalazione attraverso il canale interno (locale) e ritiene ragionevolmente che le informazioni che desidera segnalare siano vere, può prendere in considerazione la possibilità di effettuare la segnalazione a un'autorità esterna competente. Per quanto riguarda l'Italia, è garantito anche un canale di segnalazione esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**).

5.2 A tal proposito, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC:

- (a) se il canale di segnalazione interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivo, non è conforme alle disposizioni previste dal Decreto Whistleblowing in quanto non idoneo a garantire gli obblighi di riservatezza dei soggetti coinvolti;
- (b) se il Segnalante ha presentato una segnalazione a livello locale, attraverso i canali interni, ma la segnalazione non ha avuto seguito;
- (c) se il Segnalante ha fondati motivi per ritenere che la segnalazione attraverso il canale interno non avrà un seguito efficace, o che la stessa potrebbe comportare il rischio di ritorsioni;

-
- (d) se il Segnalante ha fondati motivi per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o manifesto per l'interesse pubblico.

5.3 Per inviare una segnalazione tramite il canale dell'ANAC, cliccare sul link sottostante:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

6 Tutela dalle ritorsioni (Sezione 5 della Policy)

6.1 In conformità a quanto previsto nella Sezione 5 della Policy, non sarà tollerato alcun comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, che provochi o possa provocare, direttamente o indirettamente, un danno ingiustificato al Segnalante. A titolo esemplificativo, costituiscono violazioni del divieto di ritorsione le seguenti fattispecie:

- sospensione, congedo, licenziamento o misure equivalenti;
- retrocessione o mancata promozione;
- trasferimento di mansioni, cambio di sede di lavoro, riduzione della retribuzione, modifica dell'orario di lavoro;
- rifiuto di fornire formazione;
- una valutazione negativa delle prestazioni o referenze negative;
- l'imposizione o applicazione di qualsiasi misura disciplinare, rimprovero o altra sanzione, ivi compresa una sanzione pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione, trattamento svantaggioso o ingiusto;
- mancata conversione di un contratto di lavoro temporaneo in uno a tempo indeterminato, quando il lavoratore/lavoratrice nutra la legittima aspettativa che gli/le venga offerto un impiego a tempo indeterminato;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato;
- danni, tra cui danni alla reputazione, in particolare sui social media, o perdite finanziarie, tra cui la perdita di affari e di reddito;
- inclusione in una "lista nera" sulla base di un accordo informale o formale a livello di settore, il che può comportare l'impossibilità di trovare un nuovo lavoro nel settore in futuro;
- risoluzione anticipata o annullamento di un contratto per la fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- raccomandazione di consulti psichiatrici o medici.

6.2 Eventuali comportamenti ritorsivi e discriminatori possono dar luogo a procedimenti disciplinari e alla conseguente applicazione di sanzioni ai sensi della Sezione n. 6.8.

6.3 Nonostante la disposizione di cui sopra, il Segnalante e le altre persone tutelate possono segnalare all'ANAC qualsiasi ritorsione che ritengano di aver subito.

6.4 Le misure di tutela del Segnalante si applicano quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) il Segnalante aveva fondati motivi per ritenere che le informazioni concernenti le Violazioni fossero veritiere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della presente Appendice ai sensi del paragrafo 3;
- 2) la Segnalazione è stata redatta in conformità alle disposizioni del Decreto Whistleblowing e, pertanto, secondo le disposizioni della presente Appendice.

6.5 Qualora sia accertata la responsabilità penale del Segnalante per il reato di diffamazione o calunnia, anche con sentenza di primo grado, o la responsabilità civile del Segnalante per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, la tutela contro le ritorsioni non verrà garantita e al Segnalante sarà applicata una sanzione disciplinare ai sensi del Paragrafo 6.8.

-
- 6.6 Presso l'ANAC è istituito un elenco di enti del Terzo Settore che forniscono misure di sostegno al Segnalante.
- 6.7 Le misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo Settore consistono in informazioni, assistenza e consulenza gratuita su:
- i. procedure per la presentazione delle Segnalazioni;
 - ii. misure di tutela offerte dalle disposizioni legislative nazionali e dell'Unione Europea;
 - iii. diritti della persona coinvolta, nonché
 - iv. termini e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
- 6.8 Fatti salvi gli altri titoli di responsabilità, la cattiva condotta rilevante ai sensi della presente Appendice, nonché le violazioni della medesima, possono dar luogo a procedimenti disciplinari e alla conseguente irrogazione di sanzioni, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva di riferimento, nonché dai regolamenti interni.
- 6.9 A titolo esemplificativo, costituiscono ipotesi passibili di sanzione disciplinare le seguenti fattispecie:
- a) se viene accertato che la Segnalazione di Violazioni che si è rivelata infondata sia stata effettuata per dolo o colpa grave;
 - b) comportamenti volti a ostacolare (nonché tentativi di ostacolare) la Segnalazione;
 - c) comportamenti e atti compiuti in violazione del divieto di ritorsione di cui al Paragrafo 6.1;
 - d) violazioni degli obblighi di riservatezza delle informazioni riferite nella Segnalazione ai sensi del paragrafo 8;
 - e) mancata esecuzione di attività di follow-up (ad esempio, attività di verifica e analisi, ecc.) delle Segnalazioni ricevute;
 - f) mancata creazione di canali interni di segnalazione;
 - g) mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni, o adozione di procedure non conformi al Decreto Whistleblowing.

7 Conservazione e gestione dei documenti (Sezione 7.8 della Policy)

- 7.1 Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate e custodite a cura della **Commissione** in formato cartaceo e/o digitale - previa adozione di opportune cautele per garantirne l'integrità e la riservatezza - per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione stessa e, comunque, per non più di cinque (5) anni dalla data di comunicazione dell'esito finale del procedimento, al fine di garantire la tutela della privacy, dei dati personali e della sicurezza della rete e dei sistemi informativi, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dei principi sanciti dalle leggi e dai regolamenti in materia di trattamento dei dati personali.

8 Riservatezza (Sezione 8 della Policy)

- 8.1 Le disposizioni contenute nella Sezione 8 della Policy si applicano anche al facilitatore.
- 8.2 Nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, qualora la contestazione di irregolarità disciplinari si basi su indagini distinte e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

-
- 8.3 Nel caso in cui la contestazione si basi, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è rivolta la contestazione disciplinare, la Segnalazione può essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo se il Segnalante acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. A tal fine, unitamente alla richiesta di consenso, dovrà essere data preventiva comunicazione al Segnalante, mediante comunicazione scritta, circa i motivi della divulgazione dei dati riservati. Allo stesso modo, sarà data comunicazione scritta in anticipo al Segnalante qualora, nel corso del processo di gestione della Segnalazione, la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche per la difesa del soggetto cui è attribuita la Violazione.